



Croce Rossa Italiana

## Associazione Della Croce Rossa Italiana – OdV

### Assemblea Nazionale

Delibera n. 4 del 20 aprile 2024;

**Oggetto: Modifica del Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali**

Il giorno 20 aprile 2024 L'assemblea Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato regolarmente costituita

**VISTO** il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

**VISTO** l'art 32.3 lettera c) del vigente Statuto, ai sensi del quale l'Assemblea Nazionale determina l'ammontare delle quote associative annuali;

**TENUTO CONTO**, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs 117/2017, della natura giuridica dell'Associazione quale rete associativa nazionale e delle relative funzioni ivi attribuite alla stessa circa il coordinamento, la tutela, il supporto ed il presidio degli enti del Terzo Settore ad essa associati;

**VISTA** la delibera dell'Assemblea Nazionale n.6 del 30 dicembre 2020 attraverso la quale veniva istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali;

**VISTA** la Delibera n. 4 del 30 aprile 2021 dell'Assemblea Nazionale con la quale veniva approvato il "*Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali*";

**VISTA** la Delibera 131 del 30 luglio 2021 del Consiglio Direttivo Nazionale di "*Adozione delle Linee Guida operative per l'accesso al Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali*";

**VISTA** la Delibera n. 5 del 04 gennaio 2024 del Consiglio Direttivo Nazionale con la quale veniva approvata la pubblicazione dell'*Avviso 1/2023 per la presentazione di istanze di accesso al Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana*;

**PRESO ATTO** di quanto è emerso durante la seduta dell'Assemblea Nazionale della CRI del 20 aprile 2024;



Croce Rossa Italiana

## DETERMINA

1. Di approvare le modifiche del Regolamento per l'istituzione, l'impiego e la gestione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rinviare al Consiglio Direttivo Nazionale ogni atto successivo e consequenziale per l'approvazione delle *Linee Guida operative per l'accesso al Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali* e dell' *Avviso 1/2023 per la presentazione di istanze di accesso al Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana*;
3. di notificare la presente delibera agli uffici competenti, per il tramite del Segretario Generale, per i dovuti seguiti.

Il Segretario Generale  
Luciano Calamaro

Il Presidente Nazionale  
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE,  
L'IMPIEGO E LA GESTIONE DEL  
FONDO PER IL SOSTEGNO E LO  
SVILUPPO DEI COMITATI  
TERRITORIALI**



R

80

## SOMMARIO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL FONDO	pag.2
2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLE RISORSE DEL FONDO	pag.2
3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE	pag.3
4. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA FRUIZIONE	pag.4
5. NORME TRANSITORIE E FINALI	pag.4

 1

## 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL FONDO

1.2 È istituito presso il Comitato Nazionale della CRI il Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali della Croce Rossa Italiana (di seguito, "Il Fondo").

1.3 Gli interventi del Fondo hanno carattere di eccezionalità, straordinarietà e irripetibilità.

1.4 Il Fondo è iscritto al bilancio del Comitato Nazionale della CRI ed è finanziato mediante la rimessa annuale, da parte dei Comitati territoriali della CRI, di una somma pari ai tre decimi delle somme derivanti dal rinnovo annuale della quota associativa da parte dei volontari iscritti presso ciascun Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana. Le relative somme sono versate al Fondo entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento delle quote da parte dei soci. Con decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale e dei Comitati territoriali per quanto di competenza, possono essere destinate a integrare il Fondo somme derivanti da erogazioni liberali o da avanzi finanziari derivanti dalla gestione di progetti e convenzioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre deliberare la promozione di specifiche raccolte fondi presso i donatori dell'Associazione, i cui esiti andranno ad alimentare la somma complessiva del Fondo.

1.5 L'erogazione del Fondo finanziato con le rimesse di cui al comma 3 e con gli eventuali contributi di cui al comma 4 di ciascun esercizio, avrà corso a decorrere con l'inizio dell'esercizio successivo.

1.6 Scopo del Fondo è offrire supporto finanziario ai Comitati Territoriali che si trovino in situazione di crisi di liquidità (finanziamento di sostegno), temporanea e rimediabile, o che intendano avviare progetti di sviluppo suscettibili di generare risorse in una fase successiva rispetto al loro avvio (finanziamento di sviluppo), nel rispetto dei presupposti e delle modalità di gestione disciplinati dal presente regolamento. In questo ultimo ambito (finanziamento di sviluppo) sarà possibile per i Comitati Territoriali richiedere il finanziamento di mezzi e risorse (e.g. ambulanze, mezzi di trasporto speciali, ecc.) per l'implementazione delle attività statutarie.

1.7 Il Consiglio Direttivo Nazionale definisce l'ammontare complessivo del Fondo e l'importo massimo erogabile per ciascun finanziamento con l'approvazione del bilancio di previsione dell'Associazione.

1.8 Gli interventi del Fondo hanno natura di mutuo infruttifero. I finanziamenti erogati sono pertanto soggetti a rimborso secondo le modalità previste in apposito piano di rimborso sottoscritto tra il Comitato Territoriale finanziato e l'Associazione di cui all'art. 3.11 del presente Regolamento.

1.9 Le risorse destinate alla copertura degli stanziamenti di cui al comma 5 acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del Fondo.

## 2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLE RISORSE DEL FONDO

2.1 Il Comitato Territoriale può fare istanza di accesso al Fondo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) non aver registrato perdite consecutive nei conti economici relativi al triennio precedente all'esercizio in corso, salvo il caso di ricorso alle riserve disponibili a copertura di perdite di esercizio;
- b) non versare in una situazione di deficit patrimoniale tale da impedire il puntuale rispetto del piano di rimborso e salvo il caso in cui, sulla base dei dati di bilancio disponibili, sia ragionevole prevedere che l'intervento richiesto, ove accolto, sia idoneo a ripristinare l'equilibrio finanziario del Comitato;
- c) essere in regola con la contribuzione di cui all'art. 1.3, il cui mancato versamento viene considerato grave inadempimento rilevante ai sensi dell'articolo 38.7 dello Statuto CRI;



- d) non aver fruito di interventi del Fondo;
- e) richiesta di finanziamento non superiore al dieci per cento delle entrate complessive risultanti nell'ultimo bilancio approvato del Comitato. Nelle entrate complessive possono essere ricompresi i proventi figurativi generati dall'apporto dei Soci Volontari del Comitato CRI istante. La valorizzazione di tali proventi è data dal calcolo del correlato costo figurativo, da determinarsi in accordo con le "Linee Guida per la valorizzazione delle ore di Volontariato", approvate dal CDN con delibera n. 10 del 4 gennaio 2024;
- f) approvazione dei propri bilanci in coerenza con le disposizioni statutarie e regolamentari;
- g) parere vincolante del Revisore dei conti del Comitato che dia atto del ricorrere dei presupposti di cui presente articolo.

2.2 Il criterio menzionato alla lettera a) del comma precedente può essere derogato quando:

- a) è comprovato che le perdite consecutive nei conti economici del Comitato relativi al triennio precedente siano da imputare ad amministratori precedenti rispetto a coloro che hanno proposto istanza di finanziamento;
- b) l'andamento economico del Comitato sotto la gestione dei nuovi amministratori risulti in ripresa, anche sentito il parere del Comitato regionale di riferimento.

### 3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

3.1 Il Comitato interessato ad accedere alle risorse del Fondo presenta apposita istanza, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento al Comitato Regionale di competenza entro il 15 marzo (1° finestra), il 15 giugno (2° finestra), il 15 ottobre (3° finestra).

3.2 Nel caso di finanziamento di sostegno, il Comitato che versi in una situazione di temporanea crisi di liquidità e non si trovi nelle situazioni indicate all'art. 2.1 del presente regolamento, può richiedere l'intervento del Fondo con istanza rivolta al Comitato Regionale competente, contenente:

- a) una relazione approvata dal Consiglio Direttivo del Comitato in cui siano chiaramente esplicitate le cause della temporanea crisi di liquidità;
- b) l'ultimo bilancio approvato e la relativa nota del Revisore dei conti, se non già caricato sul gestionale associativo
- c) un prospetto finanziario che indichi la misura dell'intervento richiesto e i tempi e le modalità di rimborso a favore del Fondo, approvato dal Consiglio Direttivo unitamente all'impegno, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Direttivo, di rispettare i termini della restituzione per il caso di accoglimento della richiesta;
- d) una dichiarazione sottoscritta da tutti i membri del Consiglio Direttivo nella quale essi attestino di conoscere le norme del presente regolamento, di condividerne il contenuto e di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte.

3.3 L'istanza di cui al presente articolo deve essere corredata altresì da una relazione del Revisore dei Conti che attesti che l'istanza presentata sia munita della documentazione richiesta dall'art. 3.2, lett. a), b), c), d) del presente Regolamento.

3.4 Nessun bene può essere utilizzato a garanzia del finanziamento se non è di titolarità del Comitato richiedente.

3.5 In caso di richiesta relativa all'avvio di un progetto di sviluppo, la documentazione di cui alle precedenti lettere b-e) è integrata da un'accurata relazione relativa al progetto che si intende avviare, corredata da documentazione sufficiente a dimostrare la fattibilità del progetto, le risorse disponibili, il piano economico finanziario e ogni altro elemento idoneo a rappresentare l'utilità del progetto e a



consentire la restituzione delle somme attribuite dal Fondo.

3.6 In nessun caso un Comitato può richiedere l'accesso al Fondo per compensare posizioni debitorie nei confronti del Comitato Nazionale.

3.7 Il Comitato Regionale, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, istruisce la richiesta nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 2, tenendo conto della documentazione presentata e di ogni altro elemento o informazione utile, anche richiedendo ove ritenuto, i necessari approfondimenti in contraddittorio con il Comitato competente.

3.8 Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna delle finestre di accesso di cui all'art. 3.1, il Comitato Regionale, con Delibera di Consiglio o Determina Presidenziale contenente la valutazione anche del Segretario Regionale, invia all'Associazione l'elenco delle istanze presentate, complete della documentazione a corredo, allegando il proprio parere su ciascuna. Il parere deve essere adeguatamente motivato con specifica indicazione delle ragioni che inducono a ritenere accoglibile o non accoglibile la richiesta.

3.9 La Commissione istruttoria – nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale e composta da un Coordinatore, individuato dal Consiglio stesso, e due tecnici tra coloro che supportano la gestione del Fondo e/o sono esperti di amministrazione e finanza che non hanno preso parte a nessun titolo all'istruttoria – svolge un'istruttoria complessiva su base nazionale finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali delle istanze trasmesse dai Comitati Regionali e provvede a trasmettere gli esiti delle verifiche alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale.

3.10 L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Segretario Generale, eroga il contributo per ciascuno dei Comitati ammessi al finanziamento ed iscrive a credito del Comitato gli importi sulla base del piano di rimborso sottoscritto con il Comitato.

#### **4. OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA FRUIZIONE**


4.1 Il Comitato che abbia fruito di interventi del Fondo, per tutta la durata del piano di rimborso è tenuto a:

- a) relazionare al Comitato Regionale semestralmente in ordine alla situazione economico finanziaria;
- b) consentire l'accesso alla documentazione contabile del Comitato agli organi sovraordinati;
- c) astenersi da spese non strettamente afferenti alle attività istituzionali gestite, salvo autorizzazione, per spese diverse, del Comitato Regionale competente;
- d) informare tempestivamente il Comitato Regionale e quello Nazionale di fatti o situazioni che abbiano determinato una situazione di crisi irreversibile o comunque che non rendano ragionevolmente possibile il rispetto del piano di rimborso, impegnandosi, in tal caso, ad attuare gli interventi e le decisioni dei Comitati sovraordinati.

#### **5. NORME TRANSITORIE E FINALI**

5.1 In fase istruttoria l'Associazione, anche su proposta del Comitato Regionale, può decidere di acquisire attraverso procedure di audit ulteriore documentazione in merito alla concessione richiesta. Il costo di tale attività rientra nell'importo richiesto di finanziamento.

5.2 Il Comitato che non rispetti il piano di rimborso sottoscritto con l'Associazione, previa diffida ad ottemperare entro 15 giorni, è tenuto a restituire l'intera somma percepita entro sessanta giorni dalla scadenza della rata di rimborso non corrisposta.



Handwritten signature and initials, possibly 'Re' and '4'.

20 aprile 2024

L'inadempimento costituisce grave irregolarità della gestione ai sensi delle norme statutarie in materia di commissariamento, in disparte i profili di responsabilità previsti dall'ordinamento.

5.3 L'obbligo di restituzione della somma, anche parzialmente erogata, si applica anche nel caso in cui, dalle verifiche condotte, emergano circostanze dalle quali si evinca che i fondi non sono stati impiegati per le finalità cui erano stati destinati.

5.4 L'Associazione presenta all'Assemblea Nazionale, su base annua, apposita rendicontazione analitica sull'utilizzo del Fondo.

5.5 Eventuali modifiche al presente Regolamento vengono approvate dall'Assemblea Nazionale.

5.6 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021. Entro 90 giorni dall'adozione il Consiglio Direttivo Nazionale adotta le linee guida operative.





**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera dell'Assemblea Nazionale</i>	
0	30 aprile 2021	<i>Approvazione</i>
1	18 dicembre 2021	<i>Prima revisione</i>
2	20 aprile 2024	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>

